

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, PITTELLA,
SPINELLI e TALAMONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1979

Istituzione di un servizio civile sostitutivo del servizio militare nelle unità sanitarie locali montane, delle zone depresse ed insulari, per i giovani laureati in medicina

ONOREVOLI SENATORI. — Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ogni anno richiedono un numero non superiore a 500 medici come ufficiali del Corpo sanitario sia in servizio permanente effettivo che di complemento.

Tutti i giovani neo-laureati in medicina e chirurgia che debbono assolvere il servizio militare di leva, che eccedono questo contingente prestabilito, vengono di conseguenza assegnati come soldati semplici ai diversi enti militari dove, nella maggior parte dei casi, non vengono chiamati a svolgere neppure mansioni infermieristiche e finiscono per essere adibiti ai comuni servizi di cucina o logistici in genere. Si viene a creare in tal modo per i giovani medici chiamati alla leva e che hanno alle spalle talvolta oltre dieci anni di studi specialistici — perchè questo periodo richiede il conseguimento della laurea e di una specializzazione — un allontanamento obbligato di oltre un

anno dall'esercizio medico, proprio quando dovrebbero essere messi a frutto, con la pratica, tanti anni di studio.

A fronte di situazioni di questo tipo in cui si assiste al mancato utilizzo, a danno dei giovani coscritti, di potenziali prestazioni professionali, si devono registrare — finora impotentemente — sempre più numerose vacanze nelle unità sanitarie delle comunità montane disagiate, dove non è possibile assicurare la presenza di un medico perchè manca la disponibilità all'esercizio di tale funzione e i relativi concorsi sono disertati.

Quale migliore soluzione se non l'utilizzo, per queste vacanze, dei medici destinati al normale servizio di leva?

Due infatti sono gli obiettivi che il presente disegno di legge si propone di conseguire: favorire da una parte la copertura di un servizio di prima necessità — come può essere considerato quello sanitario — per le località che attualmente ne sono

sprovviste; dall'altra andare incontro alle esigenze di servizio professionale di coloro che sono chiamati alle armi e intendono avvalersi di questa possibilità.

Non dimentichiamo, onorevoli senatori, che la nostra proposta di legge, se approvata, nulla o assai scarsa incidenza potrà avere rispetto alle necessità complessive connesse con il reclutamento annuale di leva, mentre consistenti sarebbero i bene-

fici che ne deriverebbero per coloro che volessero accedere al servizio civile nelle unità sanitarie locali montane, che in tal modo sarebbero posti in condizione di acquisire esperienze umane e professionali certamente utili e formative.

Queste sono le considerazioni da cui il disegno di legge scaturisce e sulle quali viene richiesto il voto parlamentare per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I laureati in medicina e chirurgia soggetti agli obblighi di leva non ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario delle Forze armate possono, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione dal corso, essere impiegati in un servizio civile sostitutivo del servizio militare presso le unità sanitarie locali montane, delle zone depresse e insulari, sprovviste di sufficiente assistenza sanitaria.

Art. 2.

La durata del servizio di cui al precedente articolo non può essere superiore a quella prevista per i giovani di leva.

Art. 3.

Il Ministero della difesa, entro il 30 aprile di ogni anno, comunicherà al Ministero della sanità l'elenco dei medici soggetti agli obblighi di leva che hanno fatto domanda per l'impiego presso gli enti sanitari, come previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Il Ministero della sanità provvederà a stipulare speciali convenzioni con le Regioni interessate per l'utilizzo dei medici di cui al comma precedente.

Art. 4.

I giovani di leva, che intendono avvalersi delle disposizioni della presente legge, sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Il trattamento economico è equiparato a quello dei sottotenenti di complemento e l'alloggio è a completo carico del comune dal quale dipende l'unità sanitaria locale.

Art. 5.

I giovani, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, possono presentare domanda ai competenti uffici di leva, nel termine perentorio di trenta giorni, per essere ammessi al servizio sostitutivo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.